

REFERENDUM SULLA LEGGE ELETTORALE. MOTIVI ISTITUZIONALI E PRATICI

di Giovanni Guzzetta

1. L'ipotesi tecnica di un referendum sulla legge elettorale

Com'è noto, la nuova disciplina elettorale di Camera e Senato (così come introdotta con L. legge n. 270 del 2005) è costruita intorno alla scelta fondamentale del sistema proporzionale. Questo è, tuttavia, corretto in un duplice modo. Sono introdotte delle soglie di sbarramento (differenziate a seconda che un partito sia o meno coalizzato ad altri) ed è previsto un premio di maggioranza per la lista o la coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di seggi senza conseguire però, in base al solo calcolo proporzionale, una maggioranza assoluta.

La legislazione elettorale disegna, a tal proposito, una doppia categoria di potenziali beneficiari del premio: singole liste o coalizioni di liste. Essa, dunque, contempla e disciplina l'ipotesi (certo improbabile) che una singola lista ottenga la maggioranza relativa dei seggi e che dunque il premio sia assegnato ad essa e non ad una coalizione di liste (che, in ipotesi, abbia ottenuto un minore consenso).

La circostanza che beneficiarie del premio di maggioranza possano essere alternativamente "liste" o "coalizioni di liste" offre la possibilità di un intervento abrogativo mirato ad espungere le disposizioni che si riferiscono a queste ultime.

Detto in altri termini, se si abrogasse la disciplina sulla facoltà di collegamento tra liste, il premio di maggioranza sarebbe attribuito solo alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi.

Da colpire sarebbe pertanto la disposizione che consente il collegamento (cfr. art. 14-bis D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) nonché quelle che stabiliscono l'assegnazione dei seggi e del premio alle "coalizioni di liste" (cfr. art. 83, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 16 s. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533).

Resterebbero comunque in vigore le norme sull'indicazione del "capo della forza politica" e sul programma elettorale (art. 14-bis comma 3, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). Inoltre, si applicherebbero le soglie di sbarramento attualmente previste per le singole liste (4% alla Camera e 8% al Senato). I partiti minori (purchè raggiungano la soglia del 4% già prevista dal Mattarellum) avrebbero comunque una rappresentanza alla Camera, attraverso la quale godere di un diritto di tribuna.

Alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, non sembra che, sul piano dell'ammissibilità, possano esservi inconvenienti di sorta. L'abrogazione delle norme che prevedono il collegamento tra le liste apparirebbe senz'altro ispirata da una chiara finalità unitaria ed il relativo quesito risulterebbe omogeneo.

Quanto poi alla normativa di risulta essa sarebbe autosufficiente, in quanto è la legge stessa a prevedere, già da ora, la possibilità che il premio di maggioranza possa essere attribuito ad una singola lista, piuttosto che ad una coalizione di liste. L'intervento, dunque, non potrebbe forse nemmeno considerarsi, a rigori, "manipolativo".

2. Gli effetti politico-istituzionali del referendum

Il sistema elettorale che verrebbe fuori da una simile abrogazione spingerebbe verosimilmente gli attuali soggetti politici a perseguire, sin dalla fase preelettorale, l'unificazione della rappresentanza in un unico raggruppamento, rendendo impraticabili soluzioni equivoche e incentivando una significativa ristrutturazione del sistema partitico. Si aprirebbe, per l'Italia, una prospettiva tendenzialmente bipartitica.